



# COMUNE di SANGINETO

## PROVINCIA di COSENZA

VIA GIACOMO MATTEOTTI - TEL.0982/970709 - FAX 0982/970810 - PARTITA IVA/CF 00401810783

### COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

|                 |                                                                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N. 6 Del Reg.   | <b>OGGETTO:</b> <i>REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE(I.U.C.) - ESAME ED APPROVAZIONE.</i> |
| DATA 09/09/2014 |                                                                                                                   |

L'anno 2014, il giorno 9 del mese di settembre, alle ore 16,07- nella sala delle adunanze dell'Edificio ex Scuola Media di Sangineto Centro – TERZO PIANO

Alla prima convocazione in sessione straordinaria prot. n. 0004280 del 05/09/2014 che è stata partecipata ai Signori consiglieri a norma di legge risultano all'appello nominale:

| N.ORD | CONSIGLIERI            | PRESENTE | ASSENTE | N.ORD | CONSIGLIERI            | PRESENTE | ASSENTE |
|-------|------------------------|----------|---------|-------|------------------------|----------|---------|
| 1     | GUARDIA MICHELE        | X        |         | 6     | TERRANOVA MAURIZIO     | X        |         |
| 2     | LALIA ANTONIO          | X        |         | 7     | PALERMO ROBERTO        | X        |         |
| 3     | GROSSO ARMANDO         | X        |         | 8     | PALERMO ROSARIO PIETRO |          | X       |
| 4     | GROSSO PIERA VALENTINA |          | X       | 9     | CATALDO FRANCESCO      | X        |         |
| 5     | PISANI ANDREA MARIA    | X        |         | 10    | TODARO FEDERICO        | X        |         |

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| ASSEGNATI N. 10 | IN CARICA N. 10 |
|-----------------|-----------------|

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza l'avv. Michele GUARDIA nella sua qualità di PRESIDENTE

LA SEDUTA E' PUBBLICA Partecipa alla riunione il Segretario Comunale **DR. Gianpaolo SANTOPAULO**

-RELAZIONA L'ARGOMENTO IL CONSIGLIERE /ASSESSORE PISANI

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta allegata al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto :  
**"REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE(I.U.C.) - ESAME ED APPROVAZIONE";**

UDITI GLI INTERVENTI, che saranno verbalizzati , successivamente nella prima riunione utile del consiglio, con apposito atto di approvazione verbali seduta precedente;

Con la seguente votazione:

PRESENTI ..... N. 8  
VOTI FAVOREVOLI ..... N. 6  
VOTI CONTRARI ..... N. 00  
ASTENUTI ..... N. 02 ( Cataldo Francesco – Todaro Federico)

**D E L I B E R A**

1. Di approvare, come approva, la proposta di deliberazione avente ad oggetto : **“REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - ESAME ED APPROVAZIONE”**, che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.
2. di approvare il Regolamento per la disciplina dell'imposta unica Comunale IUC allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale che comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU-TARI-TASI, il quale :
  - sostituisce integralmente il previgente regolamento IMU approvato con delibera del consiglio comunale n.5/2012;
  - regola il nuovo tributo TARI;
  - disciplina il nuovo tributo comunale sui servizi indivisibili , TASI , rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili del Comune;
3. Di dare atto che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal primo gennaio 2014;

Su proposta del Presidente sull'immediata eseguibilità

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

PRESENTI ..... N. 8  
VOTI FAVOREVOLI ..... N. 6  
VOTI CONTRARI ..... N. 00  
ASTENUTI ..... N. 02 ( Cataldo Francesco – Todaro Federico)

**D E L I B E R A**

4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.



LA PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE LETTA , APPROVATA E SOTTOSCRITTA

IL SEGRETARIO  
F.TO Dr. Gianpaolo SANTOPAULO

IL PRESIDENTE  
F.TO AVV. MICHELE GUARDIA

LA PRESENTE E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE E SI RILASCI PER USO AMMINISTRATIVO  
E DI UFFICIO .



IL SEGRETARIO COMUNALE  
DR. G. SANTOPAULO

Ufficio amministrativo – affissione atti albo Pretorio

LA PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE affissa all'albo pretorio per n. 15 giorni consecutivi a partire dal 09/09/2014, N.623 COME PRESCRITTO DALL'ART. 124 Comma 1 decreto legislativo n. 267/2000

Dalla Sede Comunale, 09/09/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.TO DR. Gianpaolo SANTOPAULO



**COMUNE DI SANGINETTO**  
**PROVINCIA di COSENZA**



**OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).  
ESAME ED APPROVAZIONE.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO che:**

1. con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014), è stata istituita e disciplinata l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dall'01/01/2014 basata su due presupposti impositivi uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione dei servizi comunali.
2. la IUC è composta:
  - dall'IMU (imposta municipale propria) Componente patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, esclusa l'abitazione principale e le relative pertinenze ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1 - A/8 e A/9;
  - dalla TASI (tributo servizi indivisibili) Componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per i servizi indivisibili comunali;
  - TARI (tributo servizi rifiuti) Componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore.

DATO atto che il comma 703 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

DATO atto che con l'entrata in vigore del tributo TARI, a norma dell'art. 1, comma 704, della L. 147/2013 è soppressa l'applicazione della TARES, nonché della maggiorazione statale alla TARES di cui all'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011 rimanendo comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

TENUTO conto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante, in particolare, la disciplina dell'IMU con la legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) che stabilisce tra l'altro, l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC) dal primo gennaio 2014;

RAVVISATA pertanto l'opportunità di adottare un unico Regolamento IUC che comprenda al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU -TARI E TASI, il quale:

- sostituisce integralmente il previgente Regolamento IMU approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 30/06/2012;
- regola il nuovo tributo TARI;
- disciplina il nuovo tributo comunale sui servizi indivisibili, TASI, rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili del Comune.

TENUTO conto della seguente suddivisione per argomenti dei commi dell'articolo 1 della legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014):

- commi 639-640 (istituzione IUC)
- commi 641-668 TARI (componente tributo smaltimento rifiuti)
- commi 669-681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi 682- 705 (disciplina generale)

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della legge n. 147 del 27/12/13 (legge di stabilità 2014):

- comma 682 il quale prevede che con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n.446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a. per quanto riguarda la TARI:

1. I criteri di determinazione delle tariffe;
2. La classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti;
3. La disciplina delle riduzioni tariffarie;
4. La disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
5. L'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b. per quanto riguarda la TASI:

1. La disciplina delle riduzioni,
2. L'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

- comma 683 il quale prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

- comma 688 il quale dispone che il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

DI DARE atto che con appositi e separati provvedimenti deliberativi, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, si provvederà alla:

- Approvazione del Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e determinazione delle tariffe per la componente TARI (tassa sui rifiuti);
- Determinazione delle aliquote ed eventuali detrazioni per la componente TASI (tributo comunale per i servizi indivisibili);
- Determinazione delle aliquote ed eventuali detrazioni dell'IMU (imposta municipale propria).

TENUTO conto che i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto legislativo 15/12/1997, n. 446 provvedono a:

- Disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

TENUTO conto, inoltre, che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dall'allegato regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) si rinvia alle disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo comunale sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI) nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili;

CONSIDERATO che:

1. con i decreti del Ministro dell'Interno del 19/12/2013 e del 13/02/2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 era stato dapprima differito al 28 febbraio e successivamente al 30 aprile 2014;
2. con decreto del Ministro dell'Interno del 29/04/2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 è stato ulteriormente differito al 31 luglio 2014;

3. che con decreto del Ministero dell'interno del 18/07/2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 è stato ulteriormente differito al 30 settembre 2014;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del servizio competente e del Responsabile del Servizio Finanziario;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

#### DELIBERA

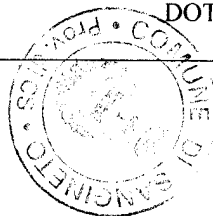
1. **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrale e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. **Di APPROVARE** il regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale IUC allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale che comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU-TARI-TASI, il quale:
  - sostituisce integralmente il previgente Regolamento IMU approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 30/06/2012;
  - regola il nuovo tributo TARI;
  - disciplina il nuovo tributo comunale sui servizi indivisibili, TASI, rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili del Comune.
3. **DI DARE ATTO** che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal primo gennaio 2014.
4. **DI INVIARE** telematicamente la presente deliberazione corredata dall'allegato regolamento IUC, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art.13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n 201.
5. **DI DICHIARARE** immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). ESAME ED APPROVAZIONE." SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE.

SANGINETO 02/09/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI  
DOTT.SSA ROMINA DE LUCA





**COMUNE DI SANGINETTO**  
Provincia di Cosenza  
**REVISORE DEI CONTI**  
**VERBALE N° 21 del 04/09/2014**

**Oggetto: Approvazione del regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC).  
Esame ed approvazione.**

Il sottoscritto dr. Fernando Caldiero, revisore unico dell'Ente

**VISTA**

- la proposta di deliberazione in oggetto;
- l'art. 1 comma 639, della Legge n.147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014), che ha istituito l'imposta Unica Comunale, che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- l'art. 1 comma 682, della Legge n.147 del 27/12/2013 e successive modifiche, secondo cui il comune determina con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n.446 del 1997, la disciplina per l'applicazione della IUC;
- il comma 703 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;
- il comma 704 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);
- il comma 683 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) il quale prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.



- il comma 640 e i commi dal 652 al 660, dell'art.1, Legge 147/2013;
- i commi 676 e 677 dell'art 1, Legge 147/2013;
- il contenuto dello statuto e il regolamento di contabilità dell'Ente;
- il D.Lgs. 18/08/2000, n.267;
- l'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7, del D.Lgs. n.267/2000 come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012;

#### ESAMINATA

La proposta di regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale "IUC" di cui all'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013 n. 147 composta da cinque titoli:

- o Titolo 1- DISPOSIZIONI GENERALI,
- o Titolo 2- DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU);
- o Titolo 3- DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI – TARI;
- o Titolo 4 - DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI);
- o Titolo 5 - DISPOSIZIONI COMUNI;

#### PRESO ATTO

dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio competente e del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

#### CONSIDERATO

che l'intero impianto normativo del regolamento redatto, nella sostanza e aderente alle fonti normative che lo disciplinano;

#### ESPRIME

Parere favorevole sulla proposta di deliberazione inerente il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale.

L.C.S.

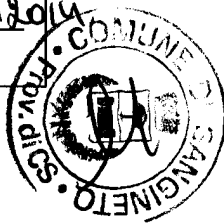


Comune di Sangineto

Provincia di Cosenza

# **Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)**

Approvato con  
delibera del  
Consiglio Comunale  
n. 6 del 09/09/2014



## INDICE

|                  |                                                                                                                            |  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                  | <b>TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI</b>                                                                                    |  |
| <i>Art. 1 -</i>  | <i>Oggetto del regolamento</i>                                                                                             |  |
| <i>Art. 2 -</i>  | <i>Presupposto</i>                                                                                                         |  |
| <i>Art. 3 -</i>  | <i>Soggetto attivo</i>                                                                                                     |  |
| <i>Art. 4 -</i>  | <i>Componenti del tributo</i>                                                                                              |  |
|                  | <b>TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)</b>                                                         |  |
| <i>Art. 5 -</i>  | <i>Oggetto del titolo</i>                                                                                                  |  |
| <i>Art. 6 -</i>  | <i>Presupposto del tributo ed esclusioni</i>                                                                               |  |
| <i>Art. 7 -</i>  | <i>Definizione di fabbricato, area fabbricabile, terreno agricolo e abitazione principale</i>                              |  |
| <i>Art. 8 -</i>  | <i>Soggetti passivi</i>                                                                                                    |  |
| <i>Art. 9 -</i>  | <i>Base imponibile dei fabbricati e dei terreni</i>                                                                        |  |
| <i>Art. 10 -</i> | <i>Base imponibile delle aree fabbricabili</i>                                                                             |  |
| <i>Art. 11 -</i> | <i>Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili</i> |  |
| <i>Art. 12 -</i> | <i>Riduzione per i terreni agricoli</i>                                                                                    |  |
| <i>Art. 13 -</i> | <i>Aliquote e detrazioni</i>                                                                                               |  |
| <i>Art. 14 -</i> | <i>Detrazione per l'abitazione principale</i>                                                                              |  |
| <i>Art. 15 -</i> | <i>Fattispecie equiparate all'abitazione principale - assimilazioni</i>                                                    |  |
| <i>Art. 16 -</i> | <i>Esenzioni</i>                                                                                                           |  |
| <i>Art. 17 -</i> | <i>Quota statale del tributo</i>                                                                                           |  |
| <i>Art. 18 -</i> | <i>Versamenti</i>                                                                                                          |  |
| <i>Art. 19 -</i> | <i>Dichiarazione</i>                                                                                                       |  |
|                  | <b>TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI</b>                                                                |  |
| <i>Art. 20 -</i> | <i>Presupposto</i>                                                                                                         |  |
| <i>Art. 21 -</i> | <i>Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani</i>                                             |  |
| <i>Art. 22 -</i> | <i>Soggetti passivi</i>                                                                                                    |  |
| <i>Art. 23 -</i> | <i>Locali e aree scoperte soggetti al tributo</i>                                                                          |  |
| <i>Art. 24 -</i> | <i>Locali e aree scoperte non soggetti al tributo</i>                                                                      |  |
| <i>Art. 25 -</i> | <i>Determinazione della superficie tassabile</i>                                                                           |  |
| <i>Art. 26 -</i> | <i>Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani – riduzioni superficiali</i>                                  |  |
| <i>Art. 27 -</i> | <i>Rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo in modo autonomo</i>                                                     |  |
| <i>Art. 28 -</i> | <i>Determinazione della tariffa del tributo</i>                                                                            |  |
| <i>Art. 29 -</i> | <i>Istituzioni scolastiche statali</i>                                                                                     |  |
| <i>Art. 30 -</i> | <i>Copertura dei costi del servizio rifiuti</i>                                                                            |  |
| <i>Art. 31 -</i> | <i>Piano finanziario</i>                                                                                                   |  |
| <i>Art. 32 -</i> | <i>Articolazione delle tariffe del tributo</i>                                                                             |  |
| <i>Art. 33 -</i> | <i>Tariffa per le utenze domestiche e non domestiche</i>                                                                   |  |
| <i>Art. 34 -</i> | <i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>                                                   |  |

|                   |   |                                                                                                                             |  |
|-------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Art. 35</b>    | - | <i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>                                                                          |  |
| <b>Art. 36</b>    | - | <i>Obbligazione tributaria</i>                                                                                              |  |
| <b>Art. 37</b>    | - | <i>Mancato svolgimento del servizio</i>                                                                                     |  |
| <b>Art. 38</b>    | - | <i>Zone non servite</i>                                                                                                     |  |
| <b>Art. 39</b>    | - | <i>Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche</i>                                             |  |
| <b>Art. 40</b>    | - | <i>Altre riduzioni per le utenze non domestiche</i>                                                                         |  |
| <b>Art. 41</b>    | - | <i>Cumulo di riduzioni</i>                                                                                                  |  |
| <b>Art. 42</b>    | - | <i>Finanziamento delle riduzioni. Esenzioni e agevolazioni</i>                                                              |  |
| <b>Art. 43</b>    | - | <i>Tributo giornaliero</i>                                                                                                  |  |
| <b>Art. 44</b>    | - | <i>Tributo provinciale</i>                                                                                                  |  |
| <b>Art. 45</b>    | - | <i>Riscossione</i>                                                                                                          |  |
|                   |   | <b>TITOLO 4 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)</b>                                         |  |
| <b>Art. 46</b>    | - | <i>Presupposto e finalità</i>                                                                                               |  |
| <b>Art. 47</b>    | - | <i>Soggetti passivi</i>                                                                                                     |  |
| <b>Art. 48</b>    | - | <i>Immobili soggetti al tributo</i>                                                                                         |  |
| <b>Art. 49</b>    | - | <i>Periodi di applicazione del tributo</i>                                                                                  |  |
| <b>Art. 50</b>    | - | <i>Determinazione della base imponibile</i>                                                                                 |  |
| <b>Art. 51</b>    | - | <i>Aliquote del tributo</i>                                                                                                 |  |
| <b>Art. 52</b>    | - | <i>Detrazioni</i>                                                                                                           |  |
| <b>Art. 53</b>    | - | <i>Servizi indivisibili e relativi costi</i>                                                                                |  |
| <b>Art. 54</b>    | - | <i>Versamento del tributo</i>                                                                                               |  |
| <b>Art. 55</b>    | - | <i>Importi minimi</i>                                                                                                       |  |
|                   |   | <b>TITOLO 5 – DISPOSIZIONI COMUNI</b>                                                                                       |  |
| <b>Art. 56</b>    | - | <i>Dichiarazione</i>                                                                                                        |  |
| <b>Art. 57</b>    | - | <i>Dichiarazione TARI</i>                                                                                                   |  |
| <b>Art. 58</b>    | - | <i>Rimborsi e compensazione</i>                                                                                             |  |
| <b>Art. 59</b>    | - | <i>Funzionario responsabile</i>                                                                                             |  |
| <b>Art. 60</b>    | - | <i>Verifiche ed accertamenti</i>                                                                                            |  |
| <b>Art. 61</b>    | - | <i>Sanzioni ed interessi</i>                                                                                                |  |
| <b>Art. 62</b>    | - | <i>Accertamento con adesione</i>                                                                                            |  |
| <b>Art. 63</b>    | - | <i>Riscossione coattiva</i>                                                                                                 |  |
| <b>Art. 64</b>    | - | <i>Importi minimi</i>                                                                                                       |  |
| <b>Art. 65</b>    | - | <i>Trattamento dei dati personali</i>                                                                                       |  |
| <b>Art. 66</b>    | - | <i>Norma di rinvio</i>                                                                                                      |  |
| <b>Art. 67</b>    | - | <i>Entrata in vigore e norme finali</i>                                                                                     |  |
| <b>ALLEGATO I</b> |   | <i>Tabella utenze non domestiche suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti</i> |  |

## **TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. 1**

#### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997 n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) nel Comune di SANGINETO, istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013 n. 147.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### **ART. 2**

#### **PRESUPPOSTO**

1. L'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

### **ART. 3**

#### **SOGGETTO ATTIVO**

1. E' soggetto attivo del tributo il Comune di SANGINETO per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.

### **ART. 4**

#### **COMPONENTI DEL TRIBUTO**

1. Il tributo si articola in due componenti:
  - *la componente patrimoniale*, costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;
  - *la componente servizi*, articolata a sua volta:
    - nel *tributo per i servizi indivisibili (TASI)*, di cui all'art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento;
    - nella *tassa sui rifiuti (TARI)*, di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

## **TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

### **ART. 5 OGGETTO DEL TITOLO**

1. Il presente titolo disciplina l'applicazione nel Comune di Sangineto dell'imposta municipale propria (IMU) istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13, dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs 14/03/2011, n. 23, dall'art. 4 del D.L. 2/03/2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26/04/2012, n. 44, dall'art. 1, comma 380, della Legge 24/12/2012, n. 228 e dall'art. 1, commi 707-729, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. La disciplina regolamentare contenuta nel presente titolo è adottata nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14/03/2011, n.23.
3. Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Sangineto. Nel caso di immobili che insistono sul territorio di più comuni, l'imposta deve essere corrisposta al Comune di Sangineto in proporzione alla superficie degli stessi che insiste sul suo territorio.

### **ART. 6 PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO ED ESCLUSIONI**

1. Il presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili, **esclusa, a decorrere dall'01/01/2014, l'abitazione principale e le pertinenze della stessa**, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1 - A/8 e A/9.
2. L'imposta municipale propria, sempre a decorrere dall'01/01/2014, **non si applica (esclusione)** altresì:
  - a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  - b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;
  - c. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  - d. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

### **ART. 7 DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE, TERRENO AGRICOLO E ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Per fabbricato si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera a, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area

occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. Affinché un'area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell'applicazione del tributo, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze.

2. Per area fabbricabile, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera b, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono da considerarsi fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti identificati dal comma 2 del citato art. 13, sui quali, invece, persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

3. Per terreno agricolo, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera c, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

4. Per abitazione principale si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201, l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

5. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano per un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile.

## **ART. 8 SOGGETTI PASSIVI**

1. Sono soggetti passivi dell'imposta:

- il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni;
- il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il quale si intende in ogni caso, ai fini del tributo, titolare di diritto di abitazione.

2. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a, del Decreto Legislativo 6/09/2005, n. 206, il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene.

**ART. 9**  
**BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI**

1. L'imposta è dovuta sul valore degli immobili soggetti, determinato ai sensi del presente articolo e del seguente.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23/12/1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito dalla Legge 22/12/2011, n. 214.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 3 dell'articolo 5 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504.
4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23/12/1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è, a decorrere dal 1° gennaio 2014, pari a 75.

**ART. 10**  
**BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI**

1. Per le aree fabbricabili, il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato e comunque fino alla data di accatastamento del fabbricato come ultimato.
3. Il Comune con apposita deliberazione di Giunta può determinare, sia per fini indicativi sia allo scopo di autolimitare il potere di accertamento dell'ente, periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree edificabili.

**ART. 11**  
**BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI**

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
  - a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42;
  - b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una



dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

2. Per fabbricati inagibili o inabitabili si intendono quelli che si trovano nelle condizione di fatiscenza sopravvenuta non superabile con interventi di manutenzione.

## **ART. 12**

### **RIDUZIONE PER I TERRENI AGRICOLI**

1. I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo 29/03/2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi posseduti e condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente € 6.000 e con le seguenti riduzioni:

a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6.000 euro e fino a euro 15.500;

b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500

c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

2. Nel caso in cui il coltivatore diretto o l'imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni ubicati in comuni diversi le riduzioni devono essere calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari comuni e devono essere rapportate al periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni richieste dalla norma e alla quota di possesso.

## **ART. 13**

### **ALIQUOTE E DETRAZIONI**

1. Le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, nei limiti di quanto previsto dai commi 6 e 7 dell'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 1, comma 380, let. g, della Legge 24/12/2012, n. 228 e comunque nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono confermate le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e la detrazione di base fissata dalla legge.

2. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'art. 193, comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296.

3. La deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione del tributo deve essere pubblicata nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legge 28/09/1998, n. 360, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati l'anno precedente.

## **ART. 14**

### **DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2. La detrazione di cui al comma precedente può essere incrementata con la deliberazione annuale di approvazione delle aliquote e della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.
3. La detrazione di cui al comma 1 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati, sempreché non rientrino nella tipologia degli alloggi sociali di cui al comma 2 lett. b) dell'art. 6, dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616. Per quest'ultima fattispecie non compete l'aliquota prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.

## **ART 15**

### **FATTISPECIE EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE - ASSIMILAZIONI**

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale avendovi fissato dimora e residenza. Tale assimilazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00.
3. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato, la predetta agevolazione può essere applicata ad una (1) sola unità.

## **ART. 16**

### **ESENZIONI**

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504.
3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.
4. Sono esenti dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 30/12/1993, n. 557 convertito dalla Legge 26/02/1994, n. 133.
5. Sono esenti dal tributo i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
6. Per poter usufruire dell'esenzione di cui al precedente comma 5 e di quella prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, come modificata dall'art. 2, comma 3, del Decreto Legge 31/08/2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28/10/2013, n. 124, per i fabbricati destinati alla ricerca scientifica, i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione della dichiarazione, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

## **ART. 17**

### **QUOTA STATALE DEL TRIBUTO**

1. E' riservato allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 380, let. f), della Legge 24/12/2012, n. 228, il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all'aliquota standard prevista dello 0,76%, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.

2. Il Comune ha facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai predetti fabbricati fino a 0,3 punti percentuali. Il relativo gettito è di competenza del Comune.
3. La riserva di cui al comma 1 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul suo territorio.
4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU. Le attività di accertamento e riscossione sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

## **ART. 18 VERSAMENTI**

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tale fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascun degli anni solari corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
2. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e dell'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo o del bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012.
3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 360/1998 entro la data del 28 ottobre di ciascun anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre anzidetto si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
4. Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'imposta esclusivamente mediante modello F24, secondo le disposizioni dell'art. 17 del Decreto Legislativo 241/1997, in 3 rate. Le prime due, di importo ciascuna pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, entro i termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento. La terza rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali possono compensare i versamenti con i crediti nei confronti del Comune risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente all'01/01/2014.
5. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale complessivamente dovuta risulta inferiore a euro 12,00.
6. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
7. Si considerano regolarmente effettuati i versamenti di un contitolare per conto di un altro purchè tale situazione sia comunicata all'ufficio tributi.

## **ART. 19 DICHIARAZIONE**

4. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con l'apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

4. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
4. E' fatta salva la facoltà per il contribuente di presentare la dichiarazione anche in via telematica, seguendo le modalità di cui al successivo comma 4.
4. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. La dichiarazione per l'anno 2012 deve essere presentata entro lo stesso termine previsto per quella relativa all'anno 2013.

### **TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI**

#### **ART. 20 PRESUPPOSTO**

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 23.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'articolo 30 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

#### **ART. 21 DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI**

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
3. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
4. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
5. **Sono rifiuti urbani** ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
  - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
  - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
  - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
  - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
  - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
  - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b) ed e) del presente comma.
6. **Sono rifiuti speciali** ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

7. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, gli oggetti e le sostanze non aventi le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del Decreto legislativo n. 152 del 2006, provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che, per le suddette utenze, considerata la superficie complessiva al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, il rapporto tra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti e l'indicata superficie, non superi il 100% del valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Ai fini del limite quantitativo non si computano i rifiuti da imballaggi terziari e secondari non soggetti alla privativa. Sono assimilati tutti i rifiuti sanitari assimilabili agli urbani così individuati dal DPR 15 luglio 2003, n. 254.

8. Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al comma precedente, purché il Comune, anche tramite il Gestore del servizio ed effettuate le opportune verifiche, specifichi - entro 15 giorni dalla presentazione di apposita dichiarazione presentata dalle utenze che ritengono di superare il predetto limite quantitativo di assimilazione - le misure organizzative atte a gestire tali rifiuti.

## **ART. 22 SOGGETTI PASSIVI**

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 23, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

## **ART. 23 LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.

2. Si considerano soggetti al tributo tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas, reti telefoniche o informatiche) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.
3. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

## **ART. 24**

### **LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
- a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

#### Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, reti telefoniche o informatiche) e non arredati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.
- aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

#### Utenze non domestiche

- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali e/o pericolosi non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art. 26 comma 2 del presente regolamento;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- aree scoperte, ad eccezione delle aree scoperte operative, pertinenziali o accessorie a locali tassabili (come ad es. parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde non operative ecc.);
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;

- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;

b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

## **ART. 25**

### **DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE**

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507;
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano (gruppi A,B,C), a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n. 138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile mediante forme idonee a garantire la conoscibilità dell'atto al contribuente nel rispetto dei principi dell'art. 6 della L. 212/2000).
3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.
4. La superficie calpestabile di cui ai precedenti comma dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
5. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 26.



**ART. 26**  
**PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI- RIDUZIONI**  
**SUPERFICIARIE**

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta un abbattimento del 40%.
3. L'esenzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 57 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione di cui al comma 2 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.
4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via esclusiva rifiuti speciali non assimilati agli urbani. In tal caso oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttive svolte nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.

**ART. 27**  
**RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO**

1. Le utenze non domestiche che avviano al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità degli stessi, determinata secondo le modalità dei commi seguenti.
2. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 30% della quota variabile della tariffa dovuta dall'utenza.
3. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare ogni anno entro il 31 gennaio dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti

assimilati avviati al recupero, in conformità alle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.

4. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

#### **ART. 28**

#### **DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO**

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dall'art. 32 del presente regolamento
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 31. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

#### **ART. 29**

#### **ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI**

5. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

#### **ART. 30**

#### **COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 158/1999.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. A decorrere dall'anno 2016 nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.

6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

8. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

## **ART. 31 PIANO FINANZIARIO**

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette al Comune o all'Autorità competente in materia, a norma delle disposizioni vigenti, almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione. Il piano finanziario è approvato dal Consiglio comunale o dall'Autorità competente in materia. Nell'ipotesi in cui l'Autorità competente non abbia provveduto all'approvazione del piano finanziario entro il termine fissato e comunque entro 30 giorni dalla data di fissazione del Consiglio Comunale per l'approvazione della tariffe Tari, sarà questo ultimo organo a provvedere alla sua approvazione, prima di deliberare sulle tariffe.

2. Il piano finanziario comprende:

- a. il programma degli investimenti necessari;
- b. il piano finanziario degli investimenti;
- c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- d. le risorse finanziarie necessarie.

3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:

- a. il modello gestionale ed organizzativo;
- b. i livelli di qualità del servizio;
- c. la ricognizione degli impianti esistenti;
- d. l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
- e. ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.

4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR 158/99.

## **ART. 32 ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO**

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento

## **ART. 33 TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE**

1. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai

relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).

2. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158:
  - a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99;
  - b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.
3. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
  - c. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
  - d. i coefficienti *Ka*, *Kb*, *Kc* e *Kd* previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

#### **ART. 34**

#### **DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE**

1. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo familiare.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti (come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia), fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 90 giorni. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 57, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafe comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
3. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:
  - a. anziano dimorante in casa di riposo;
  - b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi;
4. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 57. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria del contribuente, il numero degli occupanti viene stabilito in via suppletiva in un numero pari a 2 (due) riservandosi l'ufficio TARI di fare verifiche a campione sui componenti il nucleo familiare presso il comune di residenza anagrafica.
5. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero degli occupanti si presume pari a 2 (due), salvo diversa specifica indicazione nella dichiarazione di cui all'art. 57 dei soggetti fisici che occupano l'immobile e la possibilità per il contribuente di fornire idonea prova contraria. In caso di utilizzi superiori a mesi 6 nel corso del medesimo anno, soggetto passivo sarà l'occupante.
6. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da 1 (uno) occupante solo se non sono già pertinenze di abitazioni già tassate (per cui vale lo stesso nucleo familiare e la superficie tassabile è conglobata alla superficie

dell'abitazione stessa) e se non connesse a locali o aree in cui si svolgono attività produttive. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche di cui alla categoria 04 dell'allegato 1.

7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

#### **ART. 35**

#### **CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.

2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.

4. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per questa ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.

5. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, DIA o SCIA equivalenti, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

#### **ART. 36**

#### **OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA**

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.

2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.

4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 45.

5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva

variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo art. 45.

### **ART. 37** **MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi sempreché abbiano determinato una situazione **riconosciuta dall'autorità sanitaria** di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

### **ART. 38** **ZONE NON SERVITE**

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 600 metri lineari, *nonché le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità.*
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 600 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 57 e viene meno a decorrere dal mese successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

### **ART. 39** **RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE**

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 20 % della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. Per il primo anno di entrata in vigore della tributo la suddetta comunicazione deve essere presentata entro il termine del 30/11/2014.
2. L'agevolazione indicata nel precedente comma verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacienza.

**ART. 40**  
**ALTRE RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n.147 il tributo è ridotto per le seguenti fattispecie:
  - a. Per le aree scoperte adibite all'esercizio di stabilimento balneare con limitazione temporale d'uso del suolo desumibile dall'atto di concessione o altro atto autorizzatorio si applica sia sulla parte fissa che variabile della tariffa una riduzione corrispondente in percentuale ai mesi in cui non è consentito l'esercizio dell'attività;
  - b. Ai locali, diversi dalle abitazioni civili, e alle annesse aree scoperte operative nei quali si svolgono attività di esercizio di vicinato di tipo alimentare e di pubblico esercizio di somministrazione di tipo A e di tipo B (bar/ristoranti/pizzerie e simili) a carattere permanente/annuale si applica una riduzione pari al 10% sia sulla parte variabile che sulla parte fissa della tariffa. Questa riduzione si applica se il carattere permanente dell'attività risulta da licenza/dia/scia o altro atto assentivo rilasciato o agli atti dei competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità;
2. Le riduzioni tariffarie riportate al comma 1 lett. b) del presente articolo **non si applicano** nel caso in cui le attività produttive ivi contemplate siano svolte congiuntamente o siano annesse ad altre attività produttive non agevolate che ne costituiscono l'attività principale. In via residuale, nel caso di oggettiva difficoltà a individuare l'attività principale rispetto all'attività svolta congiuntamente o annessa, si considera principale l'attività che occupa una maggiore superficie.
3. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione delle agevolazioni previste nel presente articolo entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate
4. Per il primo anno di applicazione del tributo le riduzioni sopra indicate vengono attribuite d'ufficio sulla base della documentazione in atti mentre per gli anni successivi le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione.

**ART. 41**  
**CUMULO DI RIDUZIONI**

Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate. In ogni caso è ammissibile l'applicazione di non più di due riduzioni/agevolazioni, individuate tra quelle più favorevoli al contribuente.

**ART. 42**  
**FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI**

1. Il costo delle riduzioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli da 37 a 41 resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

**ART. 43**  
**TRIBUTO GIORNALIERO**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria di utenza non domestica, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 10 %. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale; non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

#### **ART. 44**

#### **TRIBUTO PROVINCIALE**

1. E' fatta salva l'applicazione ai soggetti passivi del tributo TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D. Lgs 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

#### **ART. 45**

#### **RISCOSSIONE**

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 ovvero tramite conto corrente postale;
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 3 rate aventi cadenza almeno bimestrale, o in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno o comunque entro la prima rata di scadenza del tributo qualora successiva a predetta data. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.



4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale, comprensivo del tributo provinciale di cui all'art. 44 risulta inferiore a euro 12. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
6. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.
7. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 60, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

## **TITOLO 4 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI**

### **ART. 46 PRESUPPOSTO E FINALITA'**

1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.
2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati dal successivo articolo 53 del presente regolamento.

### **ART. 47 SOGGETTI PASSIVI**

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 46. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 10%, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.
3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.
4. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

### **ART. 48 IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo, così come definiti ai fini IMU.
2. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Affinché un'area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell'applicazione del tributo, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze.

3. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 - C/6 e C/7, nella misura massima di una (1) unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
4. Per area edificabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, anche semplicemente adottati e non approvati dall'organo competente, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'area inserita nello strumento urbanistico generale è, ai fini del tributo, edificabile, a prescindere dall'approvazione di eventuali strumenti attuativi necessari per la sua edificazione.
5. Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
6. Sono comunque esenti dal tributo le fattispecie previste dall'art. 1, comma 3, del Decreto Legge 06/03/2014, n. 16 che si riporta di seguito: << Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Sono altresì esenti i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni>>.

#### **ART. 49**

#### **PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

1. Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo decorrono dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo e sussistono fino al giorno di cessazione. Il tributo è pertanto dovuto per il periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree imponibili.
2. La cessazione dell'obbligazione nei confronti del detentore si ha dal giorno in cui la stessa è avvenuta, qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. In mancanza, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente non dimostri con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione.

#### **ART. 50**

#### **DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).
2. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per fabbricati inagibili o inabitabili si intendono quelli che si trovano nelle condizioni di fatiscenza sopravvenuta non superabile con interventi di manutenzione.

## **ART. 51**

### **ALIQUOTE DEL TRIBUTO**

1. L'aliquota di base del tributo è dell'1 per mille.
2. L'aliquota può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 446/97, fino anche al suo azzeramento.
3. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi e con i costi individuati ai sensi dell'articolo 53 del presente regolamento e nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
4. In ogni caso la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013.
5. Per l'anno 2014 l'aliquota massima non può superare il 2,5 per mille. Per il medesimo anno i limiti di cui al presente comma ed al comma precedente possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure, previste dalla deliberazione di cui al precedente comma 3, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per la stessa tipologia di immobile.
6. L'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 133, non può superare in ogni caso l'1 per mille.
7. Nel caso in cui un fabbricato sia posseduto da più soggetti e solo per uno o alcuni di essi rappresenta l'abitazione principale, si applica ai fini del calcolo della TASI dovuta in solido l'aliquota stabilita dall'ente per l'abitazione principale.
8. I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all'approvazione del presente regolamento.

## **ART. 52**

### **DETRAZIONI**

La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote, di cui al precedente art. 51, può prevedere apposite detrazioni d'imposta.

## **ART. 53**

### **SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI**

1. Il tributo concorre alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune:
  - a. Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale;
  - b. Servizio di illuminazione pubblica;
  - c. Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio, all'ambiente e al settore sociale;
2. Il costo del/i servizio/i viene determinato e specificato annualmente nella deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote, la quale deve quantificare per il/i servizio/i alla

cui copertura il tributo concorre, i costi sostenuti dall'Ente. La deliberazione sopra richiamata dovrà altresì indicare la percentuale di copertura dei costi del servizio assicurata dalla TASI.

#### **Art. 54** **VERSAMENTO DEL TRIBUTO**

1. Il versamento della TASI deve essere effettuato in autoliquidazione;
2. La TASI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (mod. F24) o bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241.
3. Il pagamento del tributo avviene secondo le modalità e le scadenze prescritte dall'art. 1, comma 688, della L. 147/2013 (16 giugno e 16 dicembre). E' comunque consentito il pagamento in una unica soluzione entro il 16 giugno. Per il primo anno di applicazione del tributo la scadenza della prima rata è posticipata al 16 ottobre. Il predetto termine, sempre per il primo anno di applicazione del tributo, si adegua automaticamente in caso di modifiche legislative.
4. Nei casi contemplati al comma 2 dell'art. 47 del presente regolamento, di pluralità di possessori o detentori sull'immobile, il versamento eseguito interamente da uno dei soggetti passivi obbligati in solido costituisce adempimento dell'obbligazione tributaria anche per gli altri.
5. Negli stessi casi di cui al comma precedente, qualora si registrino sull'immobile più versamenti dai soggetti passivi obbligati in solido che soddisfino il tributo complessivamente dovuto non si procede ad ulteriori accertamenti. In questi casi l'importo minimo di versamento al quale fare riferimento è sempre l'importo complessivo dell'unica obbligazione solidale anche se l'esecuzione di più versamenti da parte dei soggetti passivi obbligati in solido dovesse comportare un versamento inferiore all'importo minimo.
6. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

#### **ART. 55** **IMPORTI MINIMI**

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto per tutti gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti è inferiore ad € 10,00.

## **TITOLO 5 – DISPOSIZIONI COMUNI**

### **ART. 56 DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa all'imposta unica comunale entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. Per la presentazione della dichiarazione IMU restano ferme le specifiche norme legislative e quanto disposto dall'art. 19 del presente regolamento.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1.
4. Per la presentazione della dichiarazione TARI si applicano le norme del seguente articolo.

### **ART. 57 DICHIARAZIONE TARI**

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
  - per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
  - per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
  - per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

Se i soggetti sopra indicati non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri detentori o possessori, con vincolo di solidarietà.
3. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
4. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine indicato nel precedente articolo 56. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o *a mezzo fax o pec (apponendo la firma digitale)*, allegando fotocopia del documento d'identità. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax o alla data di ricezione in caso di invio per PEC.
5. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

6. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- b. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- c. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- e. Numero degli occupanti i locali;
- f. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- g. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- h. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

7. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.

9. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU e della TARES e tutti gli altri elementi necessari per l'applicazione della TARI parimenti già dichiarate ai fini TARSU e TARES eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

**ART. 58**  
**RIMBORSI E COMPENSAZIONE**

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del precedente articolo 45, su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
5. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

**ART. 59**  
**FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'imposta unica comunale.

**ART. 60**  
**VERIFICHE ED ACCERTAMENTI**

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
  - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
  - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
  - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dal funzionario responsabile, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
    - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
    - del proprio personale dipendente;
    - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
  - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.



2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.

4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.

5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato o bollettino di c/c/p o bonifico.

6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

7. l'attività di accertamento e successiva riscossione dei tributi potrà eventualmente essere affidata, in virtù delle norme vigenti (art.52 del D.Lgs 446/97, art. 7, comma 2, lettera gg-quater e seguenti, del D.L. 70/2011) anche all'esterno, ai soggetti indicati nell'art. 52, comma 5, del D.Lgs 446/97, seguendo le procedure ivi indicate.

## **ART. 61**

### **SANZIONI ED INTERESSI**

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta unica comunale risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 472/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 60, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100 a € 500.

5. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

6. Sulle somme dovute a titolo di imposta unica comunale si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite. Detti

interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

## **ART. 62**

### **ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

1. Ai sensi dell'art. 50, comma 5, della L. 27/12/1997 si applica all'Imposta Municipale Propria e alla TASI l'istituto dell'accertamento con adesione, di cui al D.Lgs 218/1997 nei casi in cui sia possibile una definizione concordata della base imponibile poiché legata a criteri estimativi che offrono un certo grado di soggettività (es. valore aree edificabili). Il predetto istituto non è pertanto applicabile nei casi in cui la base imponibile è determinata sulla base di criteri matematici (es. rendita catastale).
2. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica al tributo TARI l'istituto dell'accertamento con adesione limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997.

## **ART. 63**

### **RISCOSSIONE COATTIVA**

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 60, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

## **ART. 64**

### **IMPORTI MINIMI**

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 20,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

## **ART. 65**

### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione dei tributi sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

## **ART. 66**

### **NORMA DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili comunali (TASI) e della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

## **ART. 67**

### **ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014. Relativamente all'IMU, le disposizioni del presente regolamento sostituiscono integralmente le

disposizioni del regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria adottato con delibera del Consiglio comunale n. 05 del 30/06/2012.

2. Alla data di entrata in vigore del tributo TARI disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704, della L. 147/2013 è soppressa l'applicazione della TARES, nonché della maggiorazione statale alla TARES di cui all'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

## **ALLEGATO 1**

**TABELLA UTENZE NON DOMESTICHE SUDDIVISE IN CATEGORIE DI ATTIVITA'  
CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI**

| <b>Numero<br/>categoria</b> | <b>Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti</b>                                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01                          | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto                                                                                          |
| 02                          | Campeggi, distributori carburanti                                                                                                                  |
| 03                          | Stabilimenti balneari                                                                                                                              |
| 04                          | Esposizioni, autosaloni, magazzini, autorimesse, locali di deposito e simili connessi ad attività produttive                                       |
| 05                          | Alberghi con ristorante (con somministrazione ai soli alloggiati)                                                                                  |
| 06                          | Alberghi senza ristorante                                                                                                                          |
| 07                          | Case di cura e riposo – strutture socio-assistenziali e simili                                                                                     |
| 08                          | Uffici, agenzie, studi professionali                                                                                                               |
| 09                          | Banche ed istituti di credito                                                                                                                      |
| 10                          | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli                                                            |
| 11                          | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze                                                                                                         |
| 12                          | Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)                                                       |
| 13                          | Carrozzeria, autofficina, elettrauto                                                                                                               |
| 14                          | Attività industriali con capannoni di produzione                                                                                                   |
| 15                          | Attività artigianali di produzione beni specifici                                                                                                  |
| 16                          | Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie, ristoranti annessi a strutture turistico - ricettive con somministrazione anche ai non alloggiati/clienti |
| 17                          | Bar, caffè, pasticceria                                                                                                                            |
| 18                          | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari                                                                       |
| 19                          | Plurilicenze alimentari e/o miste                                                                                                                  |
| 20                          | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante                                                                                                              |
| 21                          | Discoteche, night club                                                                                                                             |